

STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

-Ill.mo TRIBUNALE DI PISA

sezione lavoro

**RICORSO ex art. 11 c.p.a. con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami** nell'interesse della

Dott.ssa **ANGELA DORA VITTORIA DI VIRGILIO** (C.F. DVRNLD56T54G799A), qui rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lovo (LVOMRC68L19B950F) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Pisa, Borgo Stretto n. 46, come da procura connessa telematicamente al presente atto; ai fini delle comunicazioni e notificazioni si indicano qui di seguito il numero di fax (050 3136978) e l'indirizzo di posta elettronica certificata marco.lovo@pecordineavvocatipisa.it;

contro

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE** (C.F. 84001850589) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale a Frascati (RM), in via E. Fermi n. 54, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con sede a Firenze, via degli Arazzieri n. 4; pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

nonché contro

Gaetano Salina, Clementina Agodi, Antonella Antonelli, Mario Antonelli, Pietro Antonioli, Pia Astone, Marco Battaglieri, Giovanni Bencivenni, Tommaso Boccali, Walter Marcello Bonivento, Paolo Branchini, Marco Bruschi, Carlo Bucci, Giuseppina Fiorella Burgio, Barbara Caccianiga, Nicolò Cartiglia, Giovanni Casini, Marco Casolino, Piergiorgio Cerello, Gabriele Chiodini, Nicola Colonna, Massimo Corradi, Catalina Oana Curceanu, Andrea Dainese, Fulvia De Fazio, Alessia Francesca Di Pietro, Claudio Gatti, Luca Latronico, Barbara Mele, Pasquale Migliozzi, Claudio Silverio Montanari, José Francisco Morales, Pierfrancesco Mastinu, Matteo Palutan, Pierluigi Paolucci, Laura Patrizii, Monica Pepe, Paolo Piattelli, Michele Redi, Elena Santopinto, Giacomo Sguazzoni, Lucia Silvestris, Dmytro Sorokin, Paolo Spagnolo, Roberto Spighi, Giuseppe Francesco Tartarelli, Gemma Testera, Graziano Venanzoni, Andrea Venturi, Luciano Di Fiore.

\*\*\* \*\*



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

1. IL PREGRESSO GIUDIZIO SVOLTOSI DINNANZI AL TAR DEL LAZIO E LA  
DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

1.1. Con ricorso in data 25.11.2022 dinnanzi al TAR del Lazio (doc. 1), la Dott.ssa Di Virgilio ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti inerenti ad una procedura selettiva per soli titoli indetta per 25 posti (elevati poi a 50) per il profilo di dirigente di ricerca di I livello professionale ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione del 7.4.2006.

La ricorrente lamentava, in particolare, che avrebbe dovuto essere prevista l'attribuzione di un punteggio per ogni singola voce e sotto-voce e non in via del tutto generale ed eterogenea com'era stato fatto dalla Commissione esaminatrice, concludendo, pertanto, per l'annullamento del bando di gara, dei verbali della Commissione nonché della graduatoria finale.

Si costituiva in giudizio l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (d'ora in avanti, per brevità, INFN) nonché il controinteressato Gaetano Salina, entrambi con formule di rito.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Costituitisi in giudizio i controinteressati, dato avviso alle parti sulla possibile sussistenza del difetto di giurisdizione, è stata fissata udienza con invito alle medesime di prendere posizione in merito.

All'udienza di discussione del 14.6.2023 il TAR del Lazio, sez. III ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Ha osservato sul punto il TAR che *“l'orientamento ormai consolidato in punto di giurisdizione è, in via generale, nel senso che i concorsi riservati ai dipendenti "interni" si considerano rivolti alla "assunzione" - e, pertanto, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo - se risultano finalizzati a "progressioni verticali" consistenti nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare "una novazione oggettiva del rapporto di lavoro", mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le procedure per lo "scorrimento orizzontale" da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale. Il riparto della giurisdizione dipende, quindi,*



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

*dall'esito della verifica sulla qualificazione della procedura selettiva "interna" come attività autoritativa oppure negoziale, da effettuare sulla base dell'interpretazione delle fonti che regolano, di volta in volta, la procedura esaminata, dovendo intendersi per "progressione verticale" in senso proprio soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, e non rientrando tra le progressioni verticali suindicate né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo".*

Sulla base di tali presupposti, il TAR del Lazio ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice del lavoro, dichiarando pertanto l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (doc. 2), fatti salvi gli effetti e le disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 c.p.a. nel caso di riproposizione del ricorso entro i termini fissati dalla richiamata norma codicistica in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con il presente atto, nel rispetto dei menzionati termini, la Dott.ssa Virgilio ripropone il ricorso dinanzi al giudice del lavoro, allegando, *in primis*, i fatti di causa.

\*\*\* \*\*

**I fatti**

1. In data 2 luglio 2021, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con disposizione del Presidente n. 23375 (doc. 3), bandiva la *"procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006"*.

2. In particolare, la selezione, per soli titoli, aveva lo scopo precipuo di individuare figure di elevato livello professionale nel settore concorsuale di riferimento.

3. La ricorrente, dipendente dell'Istituto convenuto presso la sede di Pisa, Largo B. Pontecorvo n. 3, essendo in possesso dei requisiti richiesti, avanzava domanda di partecipazione allegando la documentazione necessaria (doc. 4).



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

4. Le posizioni oggetto della procedura selettiva n. 23375/2021, per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, venivano poi incrementate da 25 a 50 unità con deliberazione n. 16312 del 27 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell'INFN.

5. Successivamente, con disposizione n. 23897 del 10 dicembre 2021, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nominava la Commissione esaminatrice della procedura selettiva in oggetto.

6. La Commissione dava seguito alla procedura di valutazione che si articolava in undici sedute (v. verbali: doc. 5).

7. Nella prima, tenutasi in data 2.2.2021, di cui al verbale n. 1 e relativo Allegato 1, dava luogo alla formazione dell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso e richiamava i criteri di valutazione dei candidati, già definiti nel bando.

8. Nella seconda, del 18.3.2022, di cui al verbale n. 2, provvedeva all'accertamento del possesso da parte dei candidati del requisito della capacità indicata al comma 2 dell'art. 1 del bando, dichiarando che tutti i 169 candidati ammessi ne erano in possesso.

9. Nella terza, del 29.4.2022, di cui al verbale n. 3, la Commissione procedeva ad una verifica d'insieme dei *curricula* dei candidati ammessi.

10. Nelle successive sedute esaminava i titoli posseduti dai candidati ammessi, in ordine alfabetico, attribuendo ai titoli presentati un punteggio numerico.

11. Con deliberazione n. 16417 (doc. 6) del Consiglio Direttivo dell'INFN venivano infine approvati i lavori della Commissione e la graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto: all'interno della suddetta graduatoria la ricorrente risultava posizionata al n. 64, riportando un punteggio complessivo di 174.

\*\*\* \*\*

**In diritto**

1. **SUL DIRITTO DEL DIPENDENTE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI VALUTATIVE IN CONFORMITA' CON I PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.**



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

1.1 Prima di accingerci ad illustrare i motivi per i quali si ritiene che la predeterminazione dei criteri previsti dal bando e recepiti dalla Commissione esaminatrice nonché la valutazione degli stessi siano stati applicati in modo illegittimo, si ritiene di dover richiamare i principi, peraltro del tutto noti e consolidati, che riguardano la materia di cui si tratta.

Da tempo, infatti, la Corte di Cassazione, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che “il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019) nonché di agire per il risarcimento del danno da perdita di chance” (Cass. civ. sez. lav. 12.7.2022 n. 22029).

Il Giudice ordinario può quindi conoscere delle modalità di conferimento di un incarico o di una progressione interna che, come nel caso di specie, prevedeva lo scorrimento orizzontale da una posizione all'altra della stessa area funzionale.

In tal caso la procedura è scandita da atti privatistici nei quali il datore di lavoro spende le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001), fermo restando che, laddove vengano eventualmente in considerazione atti amministrativi presupposti, il giudice del lavoro ha il potere di disapplicarli, se illegittimi ex art. 63, comma 2 del richiamato decreto legislativo.

Al giudice qui adito spetta dunque valutare l'esatto adempimento della procedura selettiva ovvero la violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro.

A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e delle capacità professionali dei partecipanti alla selezione *“sorge dunque in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente compiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare, come precisato, sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle prove concorsuali, sia l'azione di*



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

*risarcimento del danno (così Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; cfr. Cass. n. 4462/2004 e al giurisprudenza ivi richiamata (Trib. di Grosseto, sez. lav. 22.2.2023, in ANAAO.it).*

Accertato l'inadempimento, inoltre, il giudice ordinario ha il potere di adottare nei confronti della pubblica amministrazione qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la condanna ad un *facere*.

**1.2. SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI.**

Richiamati, pertanto, tali del tutto noti principi, la **valutazione** effettuata nella procedura comparativa di cui si controverte, sulla base dei criteri fissati nel bando e recepiti dalla Commissione **non è conforme ai principi di correttezza e buona fede** che risultano manifestamente violati, come si evince dalle argomentazioni che passiamo a svolgere.

Nel bando è previsto che i titoli valutabili siano quelli inerenti:

- a) all'attività scientifica;
- b) all'attività di coordinamento;
- c) all'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza;
- d) alle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici.

Le quattro tipologie di titoli valutabili comprendono, al loro interno, un insieme di sotto-criteri.

Il bando ha previsto, altresì, che la Commissione esaminatrice disponga di **un massimo complessivo di 200 punti** e che tale punteggio sia attribuito a **ciascuno dei quattro criteri** nella seguente misura massima:

- |  |        |
|--|--------|
| a) attività scientifica  | 90/200 |
| b) attività di coordinamento                                     | 60/200 |
| c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza   | 10/200 |
| d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici | 40/200 |

Per poter ritenere assolto il rispetto dei principi di correttezza e buona fede l'amministrazione procedente **avrebbe dovuto manifestare le ragioni giustificatrici delle valutazioni effettuate** (v. in tal senso, *ex multis*, Corte App.



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

Catanzaro, sez. lav., 6.4.2023 n. 174; Corte App. Roma, sez. lav. 20.2.2023 n. 703; Trib. Roma, sez. lav., 6.6.2023 n. 5895 in [leggiditalia.it](http://leggiditalia.it)) e quindi consentire ai candidati di comprendere l'iter logico che è stato seguito per l'assegnazione della valutazione complessiva, nonché la specifica motivazione che aveva indotto la Commissione ad assegnare un dato punteggio.

Per dimostrare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, infatti, il datore di lavoro deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata (Cass. civ. sez. lav. 29.10.2021 n. 30900).

Il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, inoltre, va parametrato, da un lato alla natura dell'atto e agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della legge n. 241/1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi (Cass. civ. sez. lav. 3.8.2022 n. 24122).

1.3. SULLA MANCANZA DI MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI.

Nel caso di specie, **la Commissione non ha fornito una specifica motivazione dei titoli valutabili e del punteggio assegnato a ciascuno di essi**, da ciò derivando la dedotta illegittimità per contrasto con i principi di correttezza e buona fede in virtù dei quali tale specifica motivazione avrebbe dovuto essere resa.

**In particolare, ed esemplificativamente, ai fini dell'attribuzione di un punteggio che oscilla da 0 a 90 punti (è il caso del criterio dell'attività scientifica) o da 0 a 60 (per l'attività di coordinamento) e nel quale pertanto il margine di valutazione di cui l'Amministrazione dispone risulta amplissimo, l'indicazione dei soli criteri di giudizio dei titoli come quelli indicati dalla Commissione esaminatrice risultano del tutto insufficienti a dare conto dell'operato svolto dalla stessa.**

Ciò configura *ex se* una macroscopica violazione di legge e dei principi richiamati, sia - a valle - per la mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito per la valutazione, sia - a monte - per l'inesistenza dei criteri di



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

determinazione della valutazione, con conseguente arbitrarietà della condotta datoriale.

È mancata, quindi, nella fattispecie la predeterminazione da parte della Commissione dei sub-punteggi attribuibili a ciascun criterio, e comunque una motivazione, anche sintetica, che consentisse di capire la ragione dell'assegnazione di quel determinato punteggio.

Non si sa, ad esempio, né è dato saperlo dalla documentazione in atti, quanti punti siano stati attribuiti al criterio di cui al numero 1 previsto per la valutazione del titolo relativo all'attività didattica rispetto ai criteri di cui ai punti successivi valutati per il medesimo titolo.

Analoghe considerazioni valgono anche per gli altri criteri di valutazione dei titoli. Un comportamento tanto più censurabile se si considera il *curriculum* che può vantare la ricorrente, depositato in atti (doc. 7), dal quale si evince la sua pregevole attività scientifica, particolarmente originale per il lavoro fatto per la ricerca delle onde gravitazionali, e successivamente impreziosita, da un esperimento originale, chiamato GINGER, che fornisce dati nuovi per lo studio dei terremoti: unico nel suo genere in Italia (su questi titoli e sulla loro caratterizzazione in termini di eccellenza: v. *infra*).

La lesione è tanto più evidente e grave se solo si considera che l'attività scientifica assume un'importanza fondamentale ai fini del superamento del concorso di che trattasi, consentendo di conseguire un punteggio che arriva fino a 90 punti, e che ha un'incidenza notevole sulla graduatoria finale, valendo quasi la metà del complessivo di 200 punti.

Ebbene, quanto e come la Commissione ha valutato l'originalità, il risvolto pratico e la valenza innovativa della ricerca scientifica condotta dalla ricorrente? Ed ancora, quanto ha inciso sul giudizio finale la ricerca sperimentale e quanto quella teorica? Non è dato saperlo e i verbali impugnati non consentono di rispondere a tali quesiti, confermando, anche sotto questo profilo, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che avrebbero imposto una predeterminazione specifica dei punteggi da assegnare ai titoli per ciascuna sotto-voce indicata.





STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

La Commissione avrebbe dovuto, in effetti, “spalmare” il voto complessivo previsto per ciascuno dei titoli sui singoli criteri di giudizio che essa stessa si è data ed avrebbe dovuto, ovviamente, predisporre una specifica griglia di valutazione.

**Solo così facendo la ricorrente sarebbe stata messa nelle condizioni di comprendere il giudizio finale attribuitole.**

Non a caso il legislatore ha imposto alle Commissioni esaminatrici la preventiva, generale ed astratta esposizione delle proprie regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche remote valutazioni degli elaborati siano tutte segnate dai caratteri dell’omogeneità. Solo attraverso la fissazione di una preventiva griglia valutativa sarebbe stato quindi possibile assicurare l’auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente ed equa.

L’operato della Commissione risulta, pertanto, illegittimo non soltanto in virtù del fatto che non sono stati predeterminati i criteri di valutazione, ma anche quando essi siano stati indicati non è stata preventivamente quantificata la loro incidenza sul punteggio finale conseguito dai candidati, ponendosi in contrasto con l’esigenza di tutela della *par condicio* e coi principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

**1.4. SULL'ILLEGITTIMITÀ DEI CRITERI DEL NUMERO DEI FIGLI A CARICO E DELLA MAGGIORE ETÀ ANAGRAFICA.**

A ciò aggiungasi un ulteriore profilo di illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli stabilito dal bando.

Il bando prevede, all’art. 8, che : *“in caso di parità di punteggio, la preferenza sarà determinata secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente:*

- 1) dalla maggiore permanenza effettiva nel II livello;*
- 2) dal numero di figli a carico;*
- 3) dalla maggiore età anagrafica.*

Se il criterio preferenziale di cui al n. 1 risulta ancorato alla logica di premiare coloro che hanno un maggiore bagaglio esperienziale per il profilo oggetto di procedura selettiva, lo stesso non può dirsi per i criteri premiali di cui ai punti 2 e 3.



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

È indubbio, infatti, che il numero di figli a carico e la maggiore età anagrafica contrastino con l'evidenziata esigenza di selezionare i candidati maggiormente meritevoli.

Vero è che il legislatore attribuisce all'amministrazione la scelta discrezionale di individuare tanto i requisiti per l'ammissione ad un concorso pubblico, quanto i criteri preferenziali in caso di parità di punteggio tra i candidati.

Vero è anche, però, che la suddetta discrezionalità amministrativa va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare. Sennonché, di questo nella specie l'Amministrazione non ha tenuto conto.

Non è dato capire, infatti, la valenza premiale del numero dei figli a carico, trattandosi di un elemento che nulla ha a che vedere con la professionalità dei candidati.

A ciò aggiungasi che secondo l'art. 16 del *"Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo dell'INFN"* è richiesta, in relazione alle attività previste per i posti a concorso, una capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi..." (doc. 8).

Ebbene, stando così le cose, è evidente che una procedura di reclutamento fondata su criteri preferenziali ancorati a elementi puramente soggettivi (come il numero di figli a carico) viola la disposizione regolamentare appena sopra riportata.

Lo stesso dicasi per l'altro elemento preferenziale, della maggiore età anagrafica, del tutto distonico rispetto all'opinione unanime secondo cui il conseguimento di maggiori titoli, in un'età più giovane, rappresenti elemento di maggiore merito.

Ciò posto, nel caso di specie il principio cardine per cui il concorso debba rappresentare lo strumento atto a selezionare i migliori candidati, risulta integralmente disatteso, con conseguente alterazione ed illegittimità dell'intera procedura, (oltreché di tutti gli altri provvedimenti consequenziali e connessi impugnati).



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

**1.5. SULLA VALUTAZIONE DI ECCELLENZA DA ATTRIBUIRE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA DELLA DOTT.SSA DI VIRGILIO.**

Vi è, peraltro, oltre a quelli già sopra evidenziati, un ulteriore profilo di illegittimità dei criteri indicati dal bando e recepiti anche dalla Commissione.

All'art. 7, comma 2 del bando, infatti, è stato previsto, in conformità a quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente *“Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo”*, che la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto effettuare la valutazione dei titoli tenuto conto che *“il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo [avrebbe potuto: n.d.r.] essere raggiunto anche con una valutazione di eccellente di una sola parte dei criteri relativi”*.

Tale clausola consente, pertanto, di incidere significativamente sul risultato finale della valutazione **senza tuttavia prevedere quale sia la valutazione da acquisire per ottenere il giudizio di eccellente e per quanti dei sub-criteri previsti.**

La mancata predeterminazione dei criteri per l'attribuzione della valutazione di eccellente impedisce, pertanto, che possa essere esercitato un controllo sull'attribuzione del relativo punteggio massimo acquisito a seguito di tale giudizio.

Non sarebbe, infatti, possibile valutare se l'assegnazione o la mancata attribuzione siano state legittimamente disposte secondo i richiamati principi di correttezza e buona fede.

Anche sotto questo profilo, inoltre, torna ad essere evidente la decisività che avrebbe potuto assumere l'attribuzione del giudizio di eccellente in rapporto al totale del punteggio assegnato.

Nel caso di specie, infatti, **i titoli della Dott.ssa Di Virgilio avrebbero dovuto ricevere una valutazione di eccellente** quanto meno sotto il profilo dell'originalità, della rilevanza e della consistenza dell'attività scientifica svolta dalla ricorrente, peraltro essendo sufficiente la ricorrenza anche di uno solo di tali criteri in termini di eccellenza per poter acquisire il punteggio massimo di 90/200 anziché quello attribuito alla ricorrente di 82/200.

**1.6. SUL PROGETTO VIRGO.**



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

Sono noti in tutto il mondo le acquisizioni e i risultati ottenuti con il progetto VIRGO a cui la Dott.ssa Di Virgilio ha preso parte sin dalle origini del medesimo progetto.

La ricerca delle onde gravitazionali è infatti iniziata in Italia verso gli anni '70, focalizzata sullo sviluppo delle barre risonanti, segnali con frequenza maggiore di 100Hz, tipicamente intorno a 1000Hz, con sede a Roma, sotto la direzione di Amaldi/Pizzella.

All'inizio degli anni '80 Adalberto Giazotto ha iniziato a sviluppare sospensioni speciali per permettere la rivelazione delle onde gravitazionali anche alle basse frequenze con interferometri ottici.

Nel 1985 la Dott.ssa Di Virgilio ha iniziato la sua collaborazione con Giazotto.

Il progetto era ad alto rischio, molto difficile, basato su tecniche poco diffuse all'interno INFN.

Lo sviluppo delle sospensioni di Giazotto ha richiesto un grande sforzo e di fatto ha permesso di rivelare le onde gravitazionali, perché il segnale della prima rivelazione era maggiormente visibile intorno a 30Hz .

Tale ricerca, di enorme valore aggiunto, ha dato i suoi frutti nel 2016 con la prima rivelazione, ancora oggi una delle ricerche più importanti al mondo.

Sono stati, altresì, stanziati molti investimenti per le antenne di terza generazione.

Per tale attività di ricerca e per le altre importanti acquisizioni sono stati assegnati numerosi premi (consultabili in <https://breakthroughprize.org/>; <https://www.gssi.it/communication/news-events/item/959-special-breakthrough-prize-awarded-to-ligo-and-virgo>; Premio Nobel 2017: Weiss, Thorne e Barish; <https://www.accademixl.it/le-medaglie-dell'accademia-per-il-2016>).

Anche Giazotto, per la sua attività scientifica nel progetto Virgo, è stato insignito del prestigioso premio dell'Accademia delle Scienze (denominata Accademia dei 40).

La Dott.ssa Di Virgilio, come specifica anche nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione alla selezione al quale si rinvia per le più ampie



**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO MARCO LOVO**

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

descrizioni e specificazioni dell'attività compiuta, è stata la prima collaboratrice di Adalberto Giazotto, con il quale ha partecipato a tutte le varie attività pionieristiche che hanno poi portato alla maturazione della tecnica interferometrica su larga scala per la rivelazione delle onde gravitazionali, dalla nascita di Virgo fino alla rivelazione delle onde gravitazionali.

A valle dell'intuizione fisica della necessità di allargare alle basse frequenze la banda utile per la rivelazione, il problema sperimentale fondamentale era quello dell'isolamento sismico.

In questo contesto, la Dott.ssa Di Virgilio ha partecipato a tutta la fase iniziale di realizzazione di sospensioni innovative per le masse di test degli interferometri, nell'ambito dell'esperimento IRAS, da cui poi si è sviluppato VIRGO.

Ella è stata, inoltre, coinvolta nella progettazione, costruzione e test con sistemi ottici di alta precisione delle sospensioni di Virgo, firmando tutti gli articoli relativi fin dal 1987.

Tali sospensioni, generalmente note come i Super Attenuatori (SA), sono state (e sono tuttora) essenziali per permettere la rivelazione di segnali gravitazionali con frequenza inferiore a 100Hz.

In generale la ricorrente si è occupata di progettazione, calibrazione e analisi di apparati opto-meccanici di altissima precisione, sviluppati per il test delle sospensioni stesse.

Ella ha, inoltre, proposto e coordinato un esperimento dedicato, utilizzando il SA prototipo costruito nella sede INFN di Pisa. Questo esperimento, chiamato Low Frequency facility (LFF), mirava a misurare la densità spettrale di rumore termico a 10Hz.

Sin dal suo nascere la ricorrente è stata responsabile della LFF, in collaborazione con il gruppo Virgo-Roma1 e con un gruppo di ottici di Napoli (Prof. Solimeno).

**1.7. SUI GIROSCOPI LASER, RING LASER GYROSCOP.**



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

Non meno originale, consistente e rilevante è l'attività di ricerca che la Dott.ssa Di Virgilio ha svolto riguardo ai giroscopi laser, ring laser gyroskop (RLG).

Il prototipo G-Pisa è stato costruito nel 2007-2008; ed è stato il primo RLG eterolitico, con alta sensibilità (nano-rad/s) e con controllo attivo del perimetro, in grado di operare in modo continuo e automatico per mesi. G-Pisa è stato installato nella zona centrale dell'antenna Virgo, rimanendo operativo per circa un anno (2009-2010), dando modo di misurare direttamente i 'tilt' del terreno, che, durante le giornate con vento forte, limitavano le *performance* dell'antenna.

Nel 2010, il gruppo della ricorrente ha messo a punto il primo "*Design Study*", per misurare localmente l'effetto LT terrestre con 1% di precisione.

In seguito questa proposta è stata chiamata GINGER (*Gyroscopes in General Relativity*).

Sono stati messi a punto i vari aspetti sia sperimentali che teorici dell'apparato GINGER. Il problema del controllo della geometria è stato studiato e testato sul prototipo di Pisa (GP2), mettendo a punto strategie di aggancio nuove, basate sul controllo delle diagonali e acquisendo le tecniche metrologiche per la misura accurata delle lunghezze, importante per lo studio del fattore di scala geometrico.

#### 1.8 SUI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Si tratta, pertanto, di **attività ad altissimo contenuto innovativo che hanno condotto a risultati di eccellenza.**

Sulla base di tali attività **la Commissione avrebbe dovuto pertanto assegnare alla Dott. Di Virgilio una valutazione di eccellenza per quanto concerne l'attività di ricerca scientifica e dunque un punteggio pari a 90/200 per tale item.**

Se attribuita la valutazione in questione, come la Commissione avrebbe dovuto fare ai fini della valutazione dell'attività di ricerca svolta, la ricorrente avrebbe, inoltre, realizzato un punteggio superiore di otto punti rispetto a quello assegnato dalla Commissione (82).



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

Ottenendo il punteggio di eccellenza, la Dott.ssa Di Virgilio avrebbe quindi conseguito, a parità dei punteggi ottenuti per gli altri titoli, un valore complessivo di 182/200, con conseguente diritto ad ottenere il posto di dirigente di ricerca di I livello.

L'illegittimità della valutazione si rende ulteriormente evidente anche alla luce di un raffronto tra i punteggi attribuiti nel precedente concorso bandito nel 2018 e quello di cui si controverte bandito nel 2021 (doc. 9-10).

Risulta, infatti, dalla scheda che si produce (doc. 11), che nella precedente selezione la Dott.ssa Di Virgilio aveva riportato un punteggio (rapportato in duecentovesimesimi) di 184,825 mentre ad esempio i suoi colleghi Pia Astone e Luciano Di Fiore (afferenti alla stessa linea di ricerca della Dott.ssa Di Virgilio) avevano riportato, sempre nella predetta scala, un punteggio rispettivamente di 157,05 e di 175,8.

Nella graduatoria del concorso del 2021 vi è **un inspiegabile “salto”** dei due candidati, con l'acquisizione di un punteggio pari a 184 (Di Fiore) e a 184 (Astone), che consente ad entrambi di conseguire il posto messo a bando, a differenza della Dott.ssa Di Virgilio che è rimasta esclusa dal novero dei vincitori.

Più nel dettaglio, per quanto attiene alla ricerca scientifica a fronte del pregresso punteggio della Di Virgilio (68,625), Astone aveva conseguito 65,25 punti e Di Fiore 63.

Inspiegabilmente, non essendoci stati elementi che possano giustificare l'attribuzione di un punteggio non in linea con quello assegnato nel 2018, la Commissione ha attribuito un punteggio pari a 86 per quanto concerne entrambi i candidati Di Fiore e Astone, a fronte di 82 punti attribuiti alla ricorrente.

Non meno eclatante è quanto rilevato anche per l'attività di coordinamento, in relazione alla quale, a fronte di 73,2 punti per la Dott.ssa Di Virgilio, Astone aveva ottenuto 46,4 punti e Di Fiore 67,2.

Anche in questo caso si ha **un eclatante e ingiustificato capovolgimento** nella procedura di cui si controverte: Astone consegue lo stesso punteggio della ricorrente (50) mentre il Di Fiore si vede attribuito un punteggio di 54.



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

La differenziazione della valutazione relativa alla procedura indetta nel 2021 rispetto a quella precedente non si giustifica in alcun modo ed anzi risulta arbitraria, ancor più ove si consideri, come risulta dai rispettivi *curricula*, che Astone ha svolto essenzialmente un'attività di *data analysis* mentre non ha in alcun modo preso parte allo sviluppo di Virgo (doc. 12 e 13).

Per quanto riguarda Di Fiore l'attività svolta riguarda la conduzione di progetti, di cui egli è stato promotore, che non hanno ad oggi prodotto risultati effettivi.

Risulta, quindi, evidente la necessità di ripetere la procedura selettiva espletata in modo da effettuare una nuova valutazione che sia logica e coerente anche con quella precedentemente svolta e suffragata dalle risultanze emerse dai titoli prodotti.

#### 1.9. CONCLUSIONI.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che INFN **non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1135 e 1175 c.c.** e pertanto abbia leso il diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere l'espletamento di una procedura conforme a tali principi sia sotto il profilo della carenza di predeterminazione del punteggio da assegnare sia in riferimento ai macro-criteri individuati, che in riferimento ai punteggi di ogni singola sotto-voce in cui si articolano i titoli da valutare.

E' evidente, infatti, che per ottenere una valutazione congrua e trasparente, la Commissione **avrebbe dovuto motivare non solo il punteggio complessivo, bensì i punteggi relativi alle singole sotto-voci o fornire una motivazione delle valutazioni effettuate, così da comprendere l'iter logico seguito e la correttezza dei punteggi assegnati.**

Senza una motivazione di questo tipo, è evidente che la mancata attribuzione di un dato punteggio che avrebbe dovuto essere assegnato o l'attribuzione di un punteggio non dovuto sarebbero affidati non alla discrezionalità tecnica dell'organo ausiliare dell'Amministrazione ma al suo arbitrio.

Nel caso di specie risulta, altresì, che la valutazione effettuata non soltanto sia frutto della mancanza di un'adeguata motivazione, ma anche di un'erronea





STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

valutazione dei titoli presentati, come verificatosi, in particolare, in relazione alla mancata attribuzione del punteggio di eccellenza per l'attività di ricerca svolta dalla Dott.ssa Di Virgilio e per l'attività di coordinamento in cui la valutazione è stata capovolta senza alcun motivo plausibile rispetto al punteggio che era stato assegnato nel precedente concorso.

Constatata la violazione dei principi di correttezza e buona fede, **il giudice può assumere tutti i provvedimenti derivanti dalla natura degli interessi coinvolti ex art. 63, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001.**

Nel caso di specie, si chiede che il giudice voglia disporre l'annullamento degli atti inerenti alla procedura selettiva svolta nonché ordinare la ripetizione delle procedure concorsuali tenuto conto dei principi sopra richiamati e della valutazione di eccellenza dell'attività di ricerca scientifica svolta dalla Dott.ssa Di Virgilio.

In subordine, si chiede che il giudice voglia riconoscere alla ricorrente il **risarcimento del danno da perdita di chance.**

Risulta, infatti, che laddove fosse stato assegnato alla ricorrente per l'attività di ricerca il punteggio al quale avrebbe avuto diritto, ella avrebbe conseguito un punteggio complessivo (pari a 182) superiore a quello (pari a 181) ottenuto dall'ultimo dei vincitori (Gabriele Chiodini), con conseguente assegnazione del posto.

Ne è derivato un danno da perdita di *chance* che dovrà essere determinato in via equitativa, tenuto conto delle differenze economiche che la ricorrente avrebbe percepito, ove fosse stata classificata tra i vincitori di concorso, rispetto a quella effettivamente erogata.

Per questi motivi,

**si conclude**

affinché codesto Ill.mo Giudice, previ incumbenti di rito, voglia:

1. **accertare e dichiarare** l'illegittimità della deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022 del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura selettiva n. 23375/2021; del bando della procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, recante "*procedura selettiva per soli*



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGIO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

*titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006"; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con disposizione n. 23897 del 10 dicembre 2021, dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ivi compresi i giudizi finali espressi, nonché ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché incognito;*

2. per l'effetto, **annullare** i menzionati provvedimenti nonché disporre la ripetizione della procedura selettiva per le ragioni addotte in memoria;

3. in difetto di ripetizione della procedura selettiva, **accertare e dichiarare**, anche eventualmente previa espletanda CTU, il diritto della ricorrente ad ottenere il giudizio di eccellenza per l'attività di ricerca ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo" e dunque assegnare alla medesima per tale titolo il punteggio di 90/200.

4. **in via subordinata**, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura concorsuale espletata e per l'effetto condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* da quantificarsi sulla base delle differenze retributive che la ricorrente avrebbe maturato se fosse stata classificata come vincitrice.

Con vittoria di spese legali.

**Produzioni documentali**

1. ricorso in data 25.11.2022 dinnanzi al TAR Lazio.
2. sentenza TAR Lazio n. 12848/2023.
3. procedura selettiva n. 23375.
4. domanda di ammissione Dott.ssa Di Virgilio.
5. verbali commissione.
6. deliberazione n. 16417 di approvazione degli atti della procedura selettiva.
7. *curriculum* ricorrente.



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

8. disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente.

9. bando 1.6.2018.

10. deliberazione n. 12075.

11. tabella raffronto Di Virgilio, Astone, Di Fiore.

12. curriculum Astone.

13. curriculum Di Fiore.

14. TAR Lazio, terza quater, 13.9.2023 n. 05846.

15. TAR Lazio, sez. prima, 22.9.2023 n. 06367.

16. TAR Lazio, sez. seconda, 25.9.2023 n. 06510.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del DPR 30.5.2002, n. 115, il contributo unificato dovuto ammonta ad € 259,00, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Pisa, 16 ottobre 2023

Avv. Marco Lovo

*Ill.mo Presidente del Tribunale di Pisa*

**ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI  
CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTT. 150 c.p.c.**

Il sottoscritto, Avv. Marco Lovo, nella sua qualità di difensore della Dott.ssa Angela Di Virgilio,

**tenuto conto che**

-nella presente causa si configurano allo stato come controinteressati un cospicuo numero di candidati classificatisi come vincitori della selezione per soli titoli indetta per venticinque posti (elevati poi a cinquanta) per il profilo di dirigente di ricerca di I livello professionale ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione del 7.4.2006;

-che il numero dei controinteressati (cinquanta) a cui estendere il contraddittorio rende sommamente difficile o comunque eccessivamente



STUDIO LEGALE  
AVVOCATO MARCO LOVO

BORGO STRETTO, 46 - 56127 PISA – TEL. 050 577171 FAX 050 3136978  
e-mail marco@studiolegalelovo.com

gravosa la notifica nelle forme ordinarie e pertanto si rende necessaria la notifica per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto nell'apposita sezione dedicata a tale adempimento (<https://home.infn.it/it/atti-di-notifica>);

*-com'è stato osservato, infatti, “secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, c.p.a. – che prevede l'autorizzazione alla notificazione con qualunque mezzo idoneo - in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e ciò in quanto l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” (TAR Lazio, terza quater, 13.9.2023 n. 05846; TAR Lazio, sez. prima, 22.9.2023 n. 06367; TAR Lazio, sez. seconda, 25.9.2023 n. 06510: doc. 14-16);*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

**chiede**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., che la S.V. voglia autorizzare la ricorrente a procedere con la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami nelle forme ritenute più idonee.

Pisa, 16 ottobre 2023

Avv. Marco Lovo

